



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRAVINA	CELESTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	PIOMBO	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CANDIDO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5835/2015
depositato il 04/08/2015

- avverso la sentenza n. 776/2015 Sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20100 MILANO

difeso da:

[Redacted]

proposto dall'appellante:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

Atti Impugnati:

ESTRATTO RUOLO n° 068 2007 03457945 24 000 IRPEF-ADD.REG. 2004
ESTRATTO RUOLO n° 068 2007 03457945 24 000 IRPEF-ADD.COM. 2004
ESTRATTO RUOLO n° 068 2007 03457945 24 000 IRPEF-ALTRO 2004
ESTRATTO RUOLO n° 068 2008 03278916 03 000 IRPEF-ADD.REG. 2005
ESTRATTO RUOLO n° 068 2008 03278916 03 000 IRPEF-ADD.COM. 2005
ESTRATTO RUOLO n° 068 2008 03278916 03 000 IRPEF-ALTRO 2005
ESTRATTO RUOLO n° 068 2010 00094418 71 000 IRPEF-ADD.REG. 2006

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 5835/2015

UDIENZA DEL

18/01/2017 ore 15:00

N°

166/2017

PRONUNCIATA IL:

18/01/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/01/17

Il Segretario

Raffaele Polise



(segue)

ESTRATTO RUOLO n° 068 2010 00094418 71 000 IRPEF-ADD.COM. 2006
ESTRATTO RUOLO n° 068 2010 00094418 71 000 IRPEF-ALTRO 2006
ESTRATTO RUOLO n° 068 2011 00013696 55 000 IRPEF-ADD.REG. 2007
ESTRATTO RUOLO n° 068 2011 00013696 55 000 IRPEF-ADD.COM. 2007
ESTRATTO RUOLO n° 068 2011 00013696 55 000 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 5835/2015

UDIENZA DEL

18/01/2017 ore 15:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 776/17/15 del 27-30.01.2015 la CTP di Milano ha dichiarato inammissibile (ponendo a carico del ricorrente le spese di lite) il ricorso proposto dal [redacted] avverso alcune cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 17.302,73, che dall'estratto di ruolo comunicatogli in data 21.06.2013 risultavano essergli state notificate da Equitalia Nord spa in date 23.11.2007, 26.01.2009, 20.02.2010 e 25.01.2011. La CTP, premesso che il contribuente sosteneva la giuridica inesistenza e/o nullità delle cartelle in questione, eccependo la giuridica inesistenza della loro notifica, avvenuta in violazione degli art. 26 dpR 602/73, 145 e 148 cpc in quanto eseguita a mezzo posta mediante raccomandate spedite direttamente da Equitalia Nord spa, e di essere venuto a conoscenza delle stesse solo grazie all'estratto di ruolo di cui innanzi; ha ritenuto tali eccezioni infondate - e quindi inammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21, 1° comma, d.l.s. 546/92 -, essendo stato nella specie *"rispettato il dettato dell'art. 26 del dpR 602/73"* da parte dell'Agente della riscossione ed osservando *"risulta[re] dalla documentazione allegata (n.3, n.5, n.7 e n.8) che le raccomandate delle varie cartelle sono state ricevute il 23.11.2007, 26.01.2009, 20.02.2010, 25.01.2011 ([da familiare e/o moglie convivente) mentre il ricorso risulta del 2013"*, e che le stesse raccomandate - o, meglio, i relativi avvisi di ricevimento - risultavano *"prodotte con la dicitura "copia conforme all'originale"*.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, con ricorso notificato il 20-23.07.2015 e regolarmente depositato presso questa CTR, assumendo la *"erronea interpretazione di legge (art. 19 d.lgs. 546/92 e art. 26 dpR 602/1973 e art. 2697 cod.civ."* da parte del giudice di primo grado, per avere; a) *"ritenuto legittimato l'Agente per la riscossione, pure dopo il 01/07/1999, ad effettuare le notifiche delle cartelle di pagamento direttamente via posta..."*; b) ritenuto provata la notifica delle cartelle in questione in base alla documentazione prodotta da Equitalia, consistente semplicemente nelle *"scannerizzazioni di cartoline postali (avvisi di ricevimento"* riportanti la dicitura *"copia conforme all'originale"*, laddove *"Equitalia Nord spa avrebbe dovuto depositare gli originali delle cartelle che assume di aver notificato"*; c) non considerato la mancanza di prova, in ogni caso, della *"raccomandata informativa obbligatoriamente prevista per i casi in cui - come nel caso de quo - la consegna [della raccomandata] non avvenga a mani del destinatario (contribuente)"*.

La spa Equitalia Nord, costituendosi in giudizio con atto dep. 4.01.2017, ha argomentatamente contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.

La causa è stata discussa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello in oggetto è infondato.

Palesamente destituita di fondamento è, anzitutto, l'eccezione - ribadita in sede di gravame dal contribuente - di nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento in questione, in relazione alle modalità utilizzate: infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto, ormai da tempo, modo di chiarire, la cartella esattoriale ben può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 dpR n. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (v. Cass.-sez.trib. nn. 11708/2011, 15746/2012, 1091/2013, 16949/2014, 6198/2015, 12351/2016).

D'altra parte, come la Corte di legittimità ha avuto occasione di sottolineare, *"In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 dpR n. 602/1973 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)"* (v. Cass. 5397/2016).

Il fatto che Equitalia Nord non abbia prodotto gli originali, bensì semplici copie (derivanti dalla "scannerizzazione" degli originali) degli avvisi di ricevimento delle raccomandate attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento non vale ad escluderne l'efficacia probatoria, atteso che, una volta prodotti in giudizio tali documenti, non risulta che il ricorrente ne abbia contestato tempestivamente ed in modo specifico la conformità all'originale, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2719 c.c. (cfr. Cass. 8694/2015 e Cass. 13439/2012; nonché Cass. 7775/2014 e Cass. 9001/2015).

Totalmente infondata è, infine, la tesi dell'appellante secondo cui, non essendo state le raccomandate in questione consegnate a lui personalmente, ma a suoi familiari conviventi, per il perfezionamento della notifica delle cartelle sarebbe occorso l'invio della raccomandata informativa ex art. 139 cpc: ed invero, come la Corte di cassazione ha avuto modo di puntualizzare, *"In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, 1° comma, seconda parte, dpR 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. 890/1982"* (v. Cass. 12083/2016, la quale, in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 cpc, l'invio di una seconda raccomandata).


L'appello in oggetto deve essere pertanto respinto, avendo la CTP correttamente ritenuto tardiva ai sensi dell'art. 21, 1° comma, d.lgs. 546/92, e quindi inammissibile, l'impugnazione delle contestate cartelle di pagamento. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del grado, liquidate in € 2.000,00=, oltre accessori di legge.

Milano, 18 gennaio 2017.

Il Giudice rel.



Il Presidente

